REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Indizione delle elezioni della consulta degli studenti
Il Decano, o chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica, dovrà indire le elezioni della Consulta degli studenti non oltre quindici giorni dalla data di proclamazione dei docenti eletti nel Consiglio Accademico. Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.

Art. 2 - Elettore passivo
Potranno essere eletti gli studenti iscritti al Conservatorio di Brescia e Darfo che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni.
Le candidature dovranno pervenire al protocollo delle sedi di Brescia o Darfo entro e non oltre dieci giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

Art. 3 - Elettore attivo
Avranno diritto di voto gli studenti del Conservatorio di Brescia e Darfo che abbiano compiuto 14 anni alla data delle elezioni.

Art. 4 - Costituzione del seggio per la Consulta degli studenti
Il seggio elettorale sarà composto da tre studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni. Non potranno far parte del seggio i candidati alla Consulta.
I componenti del seggio elettorale saranno nominati, non oltre i due giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni di voto, dalla Consulta degli studenti uscente e lo studente più anziano di età ne assume la presidenza e provvede a designare il Segretario.

Art. 5 - Operazioni di voto e scrutinio
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto durante un periodo di tre giorni lavorativi. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità, sarà consegnata una scheda elettorale (elenco) nella quale sono riportati il nome ed il cognome di ciascun candidato collocati in ordine cronologico di presentazione della candidatura.
Al termine delle operazioni di voto, ciascun elettore porrà la propria firma sull'elenco degli studenti aventi diritto al voto. Tale elenco non potrà in alcun modo esser reso pubblico.

Art. 6 - Modalità di espressione del voto. Preferenze
Ciascun votante potrà esprimere un massimo di quattro preferenze apponendo una croce sul quadrato posto in corrispondenza al nome del candidato che intende votare.

Art. 7 - Operazioni di scrutinio. Proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche.
Risulteranno eletti i cinque studenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più anziano di età.
Il Presidente del seggio, avvalendosi del Segretario, provvederà a redigere il verbale delle operazioni che sarà affissos all'albo.
Nel verbale, riportante le operazioni svolte, sono proclamati gli eletti.